



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 10 /2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°2832 in data 26/01/2018, con la quale l'Impresa Costruzioni Generali Foccardi S.r.l., con sede in Venezia, ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza che regolamenti la navigazione nello specchio acqueo limitrofo al campo briccole di Punta della Salute e in banchina Ex Adriatica alle Zattere, nel canale della Giudecca di Venezia, al fine di provvedere alla manutenzione delle briccole di ormeggio medesime;
- PRESO ATTO:** che il soggetto concessionario dell'approdo ha incaricato la predetta Società per lo svolgimento dei lavori di manutenzione briccole in discorso;
- VISTO:** la nota assunta a protocollo n°6109 in data 22/02/2018 dell'Autorità di sistema portuale di Venezia, con la quale sono stati autorizzati i predetti lavori;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione in prossimità degli specchi acquei marittimi interessati dai lavori di che trattasi, al solo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e del traffico portuale;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dal giorno 07/03/2018 al giorno 15/04/2018 la ditta "Costruzioni Generali Foccardi" S.r.l. eseguirà, avvalendosi di unità navali, le operazioni di manutenzione delle briccole di ormeggio dell'accosto denominato Punta della Salute e in banchina Ex Adriatica alle Zattere, nel canale della Giudecca di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

Dal giorno 07/03/2018 al giorno 15/04/2018 è fatto divieto a tutte le unità di ormeggiare nell'approdo denominato Punta della Salute e in banchina Ex Adriatica alle Zattere, sito nel canale della Giudecca di Venezia.

Nel medesimo arco temporale, tutte le unità in transito negli specchi acquei marittimi limitrofi all'approdo in parola e meglio individuati nell'allegata planimetria, parte integrante del presente provvedimento, procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza e comunque evitando di creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle lavorazioni, prestino la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta esecutrice dei lavori e si mantengano ad una distanza di sicurezza dall'area interessata dai lavori di cui al "rende noto". Viene inoltre fatto obbligo alla Ditta esecutrice di comunicare le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei lavori alla Capitaneria di porto, così come qualsiasi impedimento per l'esecuzione del cronoprogramma di lavoro.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, 07/03/2018

IL COMANDANTE
CA(CP) Goffredo BON

